



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm. numero di registro generale 1215
del 2013, proposto da:
Liborio Cappello, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Faraci, con domicilio
legale presso la Segreteria del Tar Catania, in Catania, via Milano 42a;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persone del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

alla decisione resa dalla Corte europea per i diritti dell'uomo su regolamento
amichevole tra le parti del 16 ottobre 2012, rubricato "affaire Perrella e altri 7
ricorsi" – n. 53239/10 Cappello Liborio c/Governo Italiano ai sensi dell'art. 1,
comma 1225, legge n. 296/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalia Messina, dato avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. della sussistenza di dubbi in ordine all'ammissibilità del giudizio ed alla competenza del Tribunale adito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Messina ai sensi della legge n. 89/2001 (legge Pinto), chiedendo l'equa riparazione, ai sensi dell'art. 3 di detta legge, per violazione del termine ragionevole del giudizio intentato dinanzi al Tar Sicilia – Catania con ricorso notificato il 14 gennaio 2002 e ancora pendente nel 2009.

La Corte d'appello di Messina accoglieva il ricorso con decreto n. 592/2009, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e spese legali liquidate in € 980,00.

L'odierno ricorrente adiva la Cedu, che apriva un procedimento nei confronti dello Stato italiano (n. di ruolo 53239/10 – Cappello c. Italia).

Con nota del 22 settembre 2011 la Corte proponeva la conciliazione e le parti aderivano; il procedimento si concludeva quindi con la decisione del 16 ottobre 2012 – di cui con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza – con la quale la Cedu prendeva atto del regolamento amichevole intervenuto tra il Cappello e lo Stato italiano.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze avviava l'esecuzione della predetta decisione, invitando l'interessato, con nota 15 novembre 2012, prot. n 165653, a

produrre documenti e a fornire le coordinate bancarie ai fini del pagamento del dovuto; ma, dopo l'invio da parte del ricorrente di quanto richiesto, il pagamento non veniva eseguito.

Il ricorrente sostiene:

- a) che l'esecuzione della decisione della Cedu rientra nella previsione dell'art. 113 cod. proc. amm, e, segnatamente, fra “*gli altri provvedimenti*” equiparati alle sentenze passate in giudicato;
- b) che la competenza appartiene al Tar di Catania ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis* cod. proc. amm.;
- c) che il criterio principale, in tema di competenza territoriale inderogabile, è (come ritenuto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 33/2012) quello della sede dell'autorità emanante, sostituito da quello basato sull'ambito di esplicazione degli affetti qualora tale luogo sia compreso in una diversa circoscrizione territoriale di Tar;
- d) che in base al criterio della produzione degli effetti sarebbe competente il Tar di Catania, essendo gli effetti della decisione Cedu eseguita destinati a prodursi in favore del ricorrente, che vive a Enna, che ha agito con ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto a seguito di un processo incardinato presso il Tar catanese e che ha ottenuto il relativo decreto dalla Corte d'appello di Messina.

Il ricorrente chiede quindi che, in accoglimento del ricorso in epigrafe, sia dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di provvedere al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto sulla base del titolo su descritto, con interessi legali fino al saldo e spese successive necessarie.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in resistenza.

Parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi con memoria depositata il 27 dicembre 2013.

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Il Collegio s'interroga d'ufficio sulla proponibilità del ricorso in epigrafe, avuto riguardo alla natura del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'ottemperanza.

Come si è esposto nel precedente paragrafo, con la decisione eseguenda la Cedu ha preso atto del regolamento amichevole intervenuto tra le parti. Tale strumento, nato nella prassi della Corte, che l'ha infine istituzionalizzato con l'inserimento nel proprio Regolamento dell'art. 62A, trova applicazione, in particolare, proprio nelle misure volte ad affrontare l'elevatissimo numero di ricorsi seriali derivanti dall'applicazione della più volte citata legge Pinto: si veda il capitolo IV della Relazione al Parlamento per l'anno 2012 (*“L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo contro lo Stato italiano”*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo), reperibile sul sito Internet del Governo.

Va innanzitutto osservato che le decisioni della Corte europea non sono assimilabili ad un titolo esecutivo giudiziale suscettibile di esecuzione forzata nei confronti dello Stato contraente condannato dalla Corte, poiché nessuna disposizione della Convenzione prevede meccanismi esecutivi diretti di tali provvedimenti. Esse, in altre parole, creano reciproci vincoli obbligatori tra gli Stati membri e non danno luogo ad obbligazioni di tipo privato nei confronti dei ricorrenti vittoriosi, ciò che urterebbe contro la lettera della Convenzione e i comuni principi di diritto internazionale riconosciuti dagli Stati contraenti. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, quindi, non rientra tra le attribuzioni di alcuna autorità giudiziaria nazionale la cognizione delle domande volte ad ottenere l'esecuzione delle decisioni del giudice europeo; infatti, - in forza

delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848) e dei suoi Protocolli e del regolamento della Corte (di cui all'art. 25, lettera d, della Convenzione, nel testo emendato, vigente alla data del 1° settembre 2012) – l'esame e la risoluzione di ogni questione che attiene all'interpretazione di siffatte pronunce è attribuita, in via esclusiva e definitiva, alla stessa Corte, mentre, per quanto riguarda il controllo della loro esecuzione, al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Rientra nelle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica italiana, in conformità con il dettato dell'art. 46, par. 1, della Convenzione (*«Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti»*), la "promozione" degli *«adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano»*, in forza dell'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), lettera inserita dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo). Tali principi sono stati affermati dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, con ord. n. 11826 del 16 maggio 2013, resa in sede di regolamento di giurisdizione in relazione a una fattispecie in cui era stata appunto eccepita l'assenza di poteri cognitori del giudice italiano *“in punto di interpretazione, revisione e/o esecuzione delle sentenze rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

Va precisato che i mezzi a disposizione dei privati per sollecitare l'esecuzione delle decisioni della Cedu contenenti statuizioni a loro favorevoli consistono: a) nella possibilità di rivolgersi direttamente e senza formalità al su menzionato Comitato dei Ministri, ai sensi della Rule 9 delle Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements,

adottate dal Comitato dei Ministri il 10 maggio 2006 nella sua 964.a riunione (materiali reperibili sul sito del Consiglio d'Europa); b) nella possibilità di richiedere direttamente – a determinate condizioni – alla stessa Corte europea l'interpretazione della sentenza; un'apposita procedura è ora disciplinata dall'art. 79 delle Rules of Court, edizione del 1° maggio 2012, ma analoga possibilità era prevista sin dagli albori del lavoro della Corte, segnatamente dall'art. 53 delle primissime Rules of the Court.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità dell'azione esperita con il ricorso in epigrafe, per difetto di potestà giurisdizionale nella materia di cui trattasi in capo a qualsiasi giudice nazionale (atteso che il codice del processo amministrativo non adopera in alcuna norma la tradizionale terminologia secondo la quale nei casi di difetto assoluto di giurisdizione si parlava di improponibilità).

Tenuto conto della novità della questione, le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni espresse in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio tenutesi i giorni 15 gennaio 2014 e 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Daniele Burzichelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)